



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

27ª Seduta pubblica – Martedì 20 luglio 2021

Deliberazione n. 68

OGGETTO: RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 “NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA DEL POPOLO”, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 63 DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190”.

(Proposta di deliberazione amministrativa n. 18)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

VISTO l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

VISTO l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum dev'essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve

contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

VISTA la “Breve illustrazione della proposta referendaria” allegata alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 14 luglio 2021 con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente, Liga Veneta per Salvini Premier, Veneta Autonomia ed i voti contrari dei rappresentanti dei gruppi consiliari Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni e Partito Democratico Veneto;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Alberto VILLANOVA*;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Giacomo POSSAMAI*;

VISTO l'articolo 33 dello Statuto della Regione del Veneto;

con votazione palese,

DELIBERA

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, n. 190”, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?»;

2) di demandare ad un successivo provvedimento la designazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

Consiglieri assegnati	n. 51
Maggioranza assegnati	n. 26
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 9
Astenuti	n. 4

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 68 DEL 20 LUGLIO 2021
RELATIVA A:*

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 “NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA DEL POPOLO”, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 63 DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190”.

BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA REFERENDARIA

Il presente quesito referendario chiede al corpo elettorale di volersi pronunciare sul tema del complessivo superamento della disciplina dettata dal Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, n. 190”, comunemente nota come “Legge Severino”.

La finalità del quesito va individuata nella volontà di superare gli automatismi della disciplina che è intervenuta in una materia di particolare rilevanza costituzionale, quale la titolarità dei diritti di elettorato passivo; una disciplina che ha dato luogo a situazioni di significativa incertezza interpretativa e conseguenti contenziosi avanti alla Corte costituzionale e relative pronunce.

In effetti la “Legge Severino” disciplina la sussistenza dei requisiti per la candidabilità alle cariche elettive e la configurazione di fattispecie che possono determinare la sospensione o anche la decadenza dalle stesse.

La sua abrogazione rimetterà la disciplina della incandidabilità a cariche elettive alla disciplina in materia di irrogazione della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici e nella misura dalla stessa definita dal codice penale e dalle diverse leggi di settore.